

IL SIGNIFICATO DEL TERMINE « PARROCCHIA »

nella canonistica susseguente al Codice del 1917.

L'enunciata problematica ha dato luogo, nell'ambito della canonistica situantesi nel periodo postcodiciale, a soluzioni teoretiche così svariate da suscitare dapprima la curiosità del ricercatore e da stimolare poi un'accurata analisi di tale fenomeno.

Ciò posto, la motivazione dell'indagine può specificarsi in una duplice direzione: da una parte, e più immediatamente, nel comprensibile desiderio di catalogare le risposte e di coglierne quelle maggiormente condivise o maggiormente giustificate; dall'altra, e più profondamente, nella plausibile esigenza di comprendere a monte i presupposti dottrinali che hanno determinato le differenti opzioni, presupposti di natura sia metodologica (stretta dipendenza dal dato codiciale e quindi procedimento fondamentalmente esegetico oppure indipendenza dal dato stesso e conseguente indagine di tipo tendenzialmente dogmatico-strutturale) sia contenutistica (differenti concezioni di Chiesa, autorità, stato laicale e così via, che portano conseguentemente a differenti soluzioni del problema in argomento).

L'origine delle denunciate differenziazioni se può senz'altro ritrovarsi, almeno per taluni aspetti, nella non univoca, e in questo senso non felice, dizione letterale del can. 216 del Codice di Diritto Canonico, affonda però le radici nelle diverse modalità di concepire importanti aspetti della struttura della Chiesa.

Oggi le cose vanno diversamente. Il Concilio Vaticano II ⁽¹⁾ e, nella sua scia, lo Schema del Nuovo Codice ⁽²⁾ hanno ormai operato, a riguardo del concetto di parrocchia, una scelta ben definita, in logica coerenza con altri vari aspetti della dottrina, particolarmente con quelli ecclesiologicali, rimessi coscientemente in luce dal Concilio ecumenico stesso e dalla riflessione teologica postconciliare.

Di qui una nuova motivazione dell'indagine che andremo conducendo: ci sarà infatti possibile cogliere più compiutamente la recente novità di impostazione se avremo potuto ripercorrere il pregresso iter dottrinale. La nostra analisi dovrebbe consentirci di meglio valutare quali

(1) Rimando al mio studio *Il concetto di parrocchia nel Vaticano II*, in « La Scuola Cattolica », 106 (1978) 123-142. Cfr. anche, più sinteticamente, *Quaedam de conceptu parociae iuxta doctrinam Vaticani II*, in « Periodica de re morali, canonica, liturgica », 70 (1981) 119-140.

(2) Cfr. « Communicationes », 4 (1972) 42.

posizioni sono state coscientemente abbandonate e quali volutamente preferite a opera del magistero ecclesiale. Studio quindi di sottofondo, sul quale far risaltare le peculiarità della moderna dottrina.

Per quanto attiene al titolo della ricerca si è preferito usare l'espressione « significato del termine "parrocchia" » in luogo della similare « concetto di parrocchia » in quanto la prima dizione ci sembra maggiormente adeguata al fatto che, in buona parte, la dottrina da noi considerata svolge un'indagine esegetica a partire dalla descrizione codiciale della realtà della quale trattasi e appunta pertanto l'attenzione direttamente sul significato di un termine e solo indirettamente sul concetto dallo stesso termine veicolato. Ciò non esclude che altra parte della dottrina in esame parta piuttosto da questo secondo, sganciandosi metodologicamente dalla stretta significazione del testo canonico.

A proposito della denominazione di « canonistica », da noi usata nel titolo, interessa ancora avvertire che essa non traduce un concetto in sé del tutto preciso: con tale dizione vogliamo intendere, semplicemente e generalmente, l'insieme di studiosi e pubblicisti che normalmente si sono occupati e hanno dato vita a opere aventi ad oggetto il diritto proprio della Chiesa; si noti, comunque, che tra i « canonisti » includiamo anche vari « ecclesiasticisti », specialmente italiani, nella misura in cui detti autori hanno occasione di trattare della parrocchia da punti di vista canonistici o interessanti in qualche maniera il diritto della Chiesa sulla parrocchia.

Relativamente alla qualità e al numero degli scrittori consultati e presentati basterà a notare che sono stati ammessi tutti quei canonisti che direttamente o in altri contesti, estesamente o succintamente trattano della parrocchia, così che non si è operata, né forse lo si poteva, una scelta tra autori maggiori o minori.

Al fine di contenere, per una migliore, più accurata analisi, il periodo di storia oggetto di studio, ci siamo limitati ai canonisti che si collocano posteriormente al Codice. Che si sia presa tale data come discriminante e punto di partenza, escludendo così la ricca e interessante dottrina giuridica precodiale, appare accettabile se si tiene presente che il Codice Gasparri non solo ha dato della parrocchia una esplicita e impegnata descrizione, ma ne ha detto, in più luoghi, cose egregie e ha, pertanto, dato il via a una rinnovata e vivificata serie di opere di commento e di riflessione.

Giova ancora rilevare che non risulta sempre agevole cogliere con totale esattezza il pensiero di vari autori, particolarmente quando gli stessi accennano semplicemente al tema senza farne oggetto di più compiuta trattazione. A tale riguardo può risultare cosa utile l'aver riportato, quasi sempre, i passi presi in esame ottenendo in definitiva, nelle note al testo, una pubblicazione di fonti, che coinvolge il lettore invitandolo a compiere una personale lettura e una propria esegesi da confrontarsi con quella da noi proposta.

È stata comunque nostra premura (e certo non lieve difficoltà) di compiere una oggettiva presentazione delle varie dottrine cercando di evitare schemi precostituiti e raggruppando semplicemente gli autori in varie linee comuni, che sono frutto di un confronto di posizioni e del-

l'accomunamento di quelle che hanno presentato apprezzabili analogie. Anche qui il lettore potrà autonomamente giudicare. In tali linee, i vari autori sono presentati poi in ordine fondamentalmente cronologico.

Tutto ciò notato, giova infine indicare che la nostra esposizione sarà bipartita, secondo quelle che riteniamo le due principali direzioni (la cui reciproca diversità risulta di immediata evidenza) in cui la dottrina si muove: considerare la parrocchia, almeno fondamentalmente, o come organizzazione pastorale della Chiesa (I) o come insieme di fedeli (II).

I.

LA PARROCCHIA INTESA COME ORGANIZZAZIONE PASTORALE DELLA CHIESA

All'interrogativo di fondo: che cosa significa « parrocchia », quale ne è il concetto essenziale, possiamo ottenere, da una parte della dottrina, una risposta che, pur nelle diversità, anche notevoli, delle varie posizioni, può ritrovarsi nel denominatore comune indicato nel titolo: la parrocchia è una *organizzazione della Chiesa* per il raggiungimento di un *fine*, quello, cioè, della *cura delle anime*.

Nell'ambito di detta convergente visione sono poi ravvisabili due generali orientamenti. Il primo dei quali sembra avere come caratteristica quella di porre l'accento piuttosto sull'aspetto *statico* di tale organizzazione pastorale della Chiesa, considerando fondamentalmente la parrocchia « *distinta parte territoriale* » (cfr. can. 216 par. 1), mentre il secondo appare tendenzialmente orientato a sottolineare l'aspetto *dinamico* della detta organizzazione pastorale e a porre così il « *proprium* » della parrocchia nell'*ufficio sacro* oppure nell'*istituto per la cura delle anime*.

I. LA PARROCCHIA COME « DISTINTA PARTE TERRITORIALE » (CANONE 216)

Appare innegabile che una serie di autori considera la parrocchia soprattutto come territorio o, se vogliamo esprimerci forse più accuratamente, come realtà *complessa*, in cui l'elemento *precipuo* pare da ritrovarsi nel *territorio*. Non sembra dubbio che tale visione corrisponde a quella propria del can. 216, il quale parla — com'è noto — di « *distinta parte territoriale* ».

Risulta pertanto chiaro che, se la qui segnalata dottrina dipende in modo stretto dal can. 216, bisogna logicamente premettere, ai fini della successiva presentazione delle diverse posizioni dottrinali e della loro migliore comprensione, alcune note esegetiche a riguardo del canone indicato.

Da ciò iniziamo il nostro discorso. Proseguiremo con l'esame delle

varie posizioni che si articolano fondamentalmente in un triplice modulo. Si tenterà infine, con una serie di osservazioni sulla dottrina analizzata, di fare il punto sul complesso argomento.

1. Il canone 216 nei par. 1, 3 e 4

Il testo del canone nei paragrafi in oggetto:

« Par. 1: Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales; unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda, suusque peculiaris rector, tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura.

Par. 3: Partes dioecesis de quibus in par. 1, sunt *paroeciae*...

Par. 4: Non possunt sine speciali apostolico indulto constitui paroeciae pro diversitate sermonis seu nationis fidelium in eadem civitate vel territorio degentium, nec paroeciae mere familiares aut personales... ».

Un'osservazione preliminare: pare si possa con tranquillità asserire che nel luogo in esame *non* sono ravvisabili l'intenzione e l'impegno di *definire* la parrocchia negli elementi *essenziali*. Il testo, infatti, sembra limitarsi a *descrivere* la parrocchia nelle componenti *normali*.

Di ciò è indice almeno il fatto che il canone prevede come vere parrocchie anche quelle personali (cfr. par. 4), mostrando in tale maniera che almeno l'elemento territorio non è essenziale alla realtà della parrocchia.

Ciò posto, invitiamo a rilevare che il testo citato potrebbe essere scomposto e sintetizzato nel modo seguente.

Paragrafo 1:

- 1) il « territorium dioecesis » viene diviso in « partes territoriales »;
- 2) a ciascuna « pars » vengono attribuiti « ecclesia, populus, rector ».

Paragrafo 3:

Le « partes dioecesis de quibus in par. 1 » sono indicate mediante il termine « paroeciae ».

Con quanto detto, sembrerebbe chiarito il concetto di parrocchia secondo il canone 216: « paroeciae » sono infatti « partes dioecesis de quibus in par. 1 ».

La chiarezza, però, non è raggiunta. Si tratta infatti di precisare che cosa significhi l'espressione « de quibus in par. 1 ».

Per non essere a nostra volta privi della desiderabile intelligibilità, tenteremo di spiegarci nel modo seguente.

Il rimando al par. 1 non è assolutamente univoco, per il fatto che potrebbe intendersi riferito in modo alterno: alle « distinctae partes territoriales » che risultano dalla divisione del « territorium » (cfr. sopra n. 1) oppure alle stesse « partes » che sono state dotate, e in quanto sono state dotate, di chiesa, popolo, rettore (cfr. sopra n. 2).

Nel primo caso, poiché le « *distinctae partes territoriales* » risultanti dalla divisione del « *territorium* » altro non sembrano essere se non mere « superfici », o mere « delimitazioni geografiche », si dovrebbe concludere che « *paroeciae* » altro non sono se non, appunto, *mere superfici, mere delimitazioni geografiche*.

Nel secondo caso, « *paroeciae* » sarebbero, più ampiamente, le superfici o delimitazioni territoriali *con chiesa, popolo, rettore*, sarebbero in altre parole, *territori ecclesialmente attrezzati*.

In ogni modo, certo è che il canone, nell'indicare le componenti normalmente strutturanti la parrocchia, segue una prospettiva tale per cui un elemento (il territorio) viene posto in primo piano, mentre gli altri elementi (chiesa, popolo, rettore) risultano collocati sullo sfondo. La parrocchia appare pertanto innanzitutto come territorio e poi come dotata di chiesa, popolo, rettore. Il testo è infatti scomponibile in una duplice parte o fase: « *territorium... dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales* »; « *unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinatum est assignanda, suusque peculiaris rector* ».

Il che trova la sua ragione in quello che potremmo chiamare modo esortativo-genetico di trattare e di presentare la parrocchia. Infatti, tra gli adempimenti prescritti perché la struttura parrocchiale venga posta in essere, il canone indica come primo, dal punto di vista logico, quello di ripartire il « *territorium dioecesis* » e come secondo, sempre logicamente, quello di attribuire a ciascuna porzione gli elementi chiesa, popolo e rettore.

Un'ultima annotazione concerne infine proprio questi elementi: « *ecclesia* », « *populus* », « *rector* ». A tale riguardo giova avvertire che il canone non pone, tra dette componenti, una qualche differenza relativamente alla importanza o necessità in ordine all'essere della parrocchia. L'ordine in cui le realtà in questione vengono elencate non può per sé risultare indice di differenziazione qualitativa: non si potrebbe infatti facilmente ammettere che il testo ponga come il più rilevante, indicandolo al primo posto, l'elemento edificio di culto, che sembra essere invece — basta una semplice riflessione — tra tutti il meno essenziale, potendo mancare, in certe parrocchie, almeno all'inizio.

2. *Le varie posizioni dottrinali*

Riguardo agli autori, che potremmo qualificare con il nome di « territoriali » e che sembrano dipendere strettamente dal canone 216, valgono le seguenti, generali premesse.

Innanzitutto, la dottrina pare intendere il can. 216 piuttosto nel senso di una definizione essenziale che non in quello di una descrizione normale della realtà parrocchia.

In secondo luogo, mentre solo pochi autori, almeno per quello che appare leggendo i singoli scritti, sembrano inclini a cogliere la parrocchia come mera superficie o mera delimitazione geografica, la maggior parte degli autori stessi assume un concetto di parrocchia intesa quale territorio in quanto però dotato di chiesa, popolo, rettore.

Tutti comunque, seguendo il canone, mettono il territorio in posizione di preminenza.

In terzo luogo, una parte della dottrina, in modo più o meno riflesso e quindi giustificato, indica accanto all'elemento territorio, posto sempre in primaria posizione, solo qualcuno degli altri tre indicati dal canone: per esempio, territorio e ufficio, oppure territorio, ufficio e fedeli.

Passiamo ora a considerare le categorie sopra delineate.

2.1. *La parrocchia come territorio inteso a propria volta quale mera superficie o mera delimitazione geografica?*

Il punto interrogativo apposto al titolo vorrebbe esprimere lo spontaneo stupore dal quale si è colti di fronte alla possibilità che qualche canonista sia pervenuto, nel pensare la parrocchia come territorio, addirittura a identificarne il concetto con quello di mera superficie, di mera delimitazione geografica.

La perplessità che si prova di fronte a siffatta posizione dottrinale si riduce tuttavia almeno un poco, qualora si ricordi (come crediamo di aver rilevato dall'esegesi del can. 216) che il testo codiciale stesso potrebbe in qualche maniera indurre in tale opinione, allorché, con il noto rimando « de quibus in par. 1 », sembrerebbe potersi riferire anche alle pure superfici o semplici circoscrizioni geografiche.

È peraltro da avvertire che i rappresentanti della visione prettamente territoriale non si soffermano generalmente, in modo diretto, sul concetto di parrocchia, non vogliono cioè offrire un concetto riflesso di quest'ultima. Si limitano invece, trattando direttamente di un argomento connesso, a usare di un concetto acquisito e non espressamente analizzato. L'idea di parrocchia, data nel testo, risente in tal modo di una riflessione immatura.

Alla descritta posizione appartengono, comunque, pochi autori, anche se vi figurano nomi illustri.

Nell'ambito, ad esempio, della dottrina italiana, possiamo citare studiosi come lo JEMOLO, il quale stabilisce un'identità tra « parrocchia » e « circoscrizione territoriale » ⁽³⁾ e il CIPROTTI, per il quale con « diocesi-parrocchia » si pone in stretto parallelo il concetto, con la relativa espressione, di « circoscrizione territoriale ecclesiastica » ⁽⁴⁾.

Per la dottrina tedesca possiamo indicare SÄGMÜLLER, per il quale la parrocchia è « Sprengel » (« territorio ») così che, in quanto tale, le

(3) C.A. JEMOLO, *Parrocchia e Parroco*, in « Enciclopedia Italiana », vol. XXVI, Roma, 1935, 404-405: « La parrocchia è circoscrizione territoriale ».

(4) P. CIPROTTI, *Lezioni di Diritto Canonico. Parte generale*, Padova, 1943: « Poiché quasi sempre i benefici hanno sede in una chiesa, e non di rado il beneficiario ha in quanto tale il governo o la cura di una circoscrizione territoriale ecclesiastica (specialmente diocesi o parrocchie), sorge frequente il quesito se la personalità del beneficio sia o no distinta da quella della chiesa, e da quella della circoscrizione ... » (249, n. 268).

vengono assegnati chiesa, popolo, rettore ⁽⁵⁾; HARING, secondo cui la parrocchia è « Seelsorgebezirk » (« distretto pastorale ») ⁽⁶⁾; SCHWARZ, che pone in parallelo « Parochie » e « Pfarrbezirk » (« distretto parrocchiale ») ⁽⁷⁾; KÖSTLER, che considera la parrocchia come esempio di « Seelsorgebezirk » ⁽⁸⁾; KÖNIGER-GIESE ⁽⁹⁾, che vedono le diocesi come « Territorien » e, non dissimilmente, le parrocchie come « Pfarrsprengel » (« territori parrocchiali »); REICKE ⁽¹⁰⁾, che pone sullo stesso piano « paroecia » e « Pfarrsprengel ».

Altri autori sembrano da collocarsi nella stessa linea ⁽¹¹⁾.

(5) J.B. SÄGMÜLLER, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, Freiburg in Br., 1925-1934: « Nach der Natur der Sache und infolge der historischen Entwicklung ist jede Diözese einzuteilen in einzelne Sprengel, deren jeder eine besondere Kirche, eine zugehörige Gemeinde und einen eigenen Vorstand oder Hirten (rector, pastor, parochus proprius) zum Zweck der Seelsorge hat ... Die Sprengel innerhalb der Diözese sind Pfarreien (paroeciae)... » (462, par. 82).

(6) J.B. HARING, *Grundzüge des katholischen Kirchenrechts*, 2 voll., Graz, 1924: « Unter Pfarrer (parochus) versteht man einen Priester, bzw. eine juristische Person, denen ein Seelsorgebezirk (Pfarre) dauernd verliehen wurde mit der Verpflichtung, unter der Aufsicht des Bischofs die Seelsorge auszuüben » (I, 307-308, par. 92); « Eine analoge Stellung haben die Vorsteher der sogenannten Quasipfarren (quasi paroeciae), d. i. der abgegrenzten Seelsorgsbezirke der Missionsländer » (308-309, par. 92). Parrocchia e territorio come superficie geografica sono perfettamente identiche nella seguente espressione: « ...die in der Pfarre gelegenen Filialkirchen ... » (313, par. 92).

(7) O.G. SCHWARZ, *Das Kirchenrecht*, 18^a ed., Berlin, 1930: « Der Pfarrer (parochus) steht an der Spitze seines Pfarrbezirks (der Parochie) » (43).

(8) R. KÖSTLER, *Rechtspersönlichkeit und Vermögensfähigkeit nach dem päpstlichen Gesetzbuch*, in « Festschrift Ulrich Stutz », Stuttgart, 1938, 413-429: « Die herrschende Lehre nimmt nämlich Rechtspersönlichkeit zumindest für die sog. selbständigen Gebiete (Regierungsbezirke) an, so für die ... Diözesen ...; viele dehnen sie auch auf die sogenannten unselbständigen Gebiete (Aufsichts- oder Seelsorgebezirke) aus, so die Dekanate und Pfarreien ... Meines Erachtens entbehren alle diese Bezirke ... » (428).

(9) A. KÖNIGER-F. GIESE, *Grundzüge des katholischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts*, 3^a ed., Augsburg-Göppingen, 1949. Le diocesi sono espressamente chiamate: « Die selbständigen kirchlichen Territorien » (164). Del concetto di parrocchia quasi nulla si dice. In un testo però sembra che la parrocchia sia considerata come « Pfarrsprengel » (111).

(10) S. REICKE, *Parochialrecht*, in « Die Religion in Geschichte und Gegenwart », vol. V, 3^a ed., Tübingen, 1961, 118-119: « Unter Parochialrecht wird das den Pfarrsprengel, die paroecia oder parochia, als eigenständiges Institut der Kirchenverfassung betreffende Recht verstanden » (118).

(11) Anche se si tratta di autori reciprocamente assai diversi, possiamo citare i seguenti: L. DE ALEXANDRIS-G. CAPITANI, *Deo et Caesari. Codex juris Canonici e Diritto italiano in rapporto a Sacerdoti, Parroci, Coadiutori*, Torino, 1920: « Ogni territorio particolare stabilito in diocesi si chiama parrocchia; ogni territorio particolare stabilito nelle prefetture o vicariati apostolici ... si chiama quasi parrocchia (can. 216 par. 3) » (294, n. 230). J. TORRUBIANO RIPOLL, *Notisimas instituciones de derecho canónico*, 2 voll., 2^a ed., Madrid, 1934: « Llámase parroquia a la reunión de fieles sujetos a un párroco o el territorio a que se extiende la jurisdicción de este » (I, 397, n. 874). I due modi di vedere la parrocchia sono essenzialmente differenti; notiamo solo che l'A. dà come possibile quello di territorio come superficie. P. PARISI, *I soggetti del diritto ecclesiastico: XI. Personalità della Santa Sede, delle diocesi e parrocchie*, in « Palestra del Clero », 40 (1961) 276-279. Il concetto e il termine di « diocesi » e di « parrocchia » sono paralleli a quello di « territorio »: « A norma dei cc. 215, 216, la diocesi è un territorio governato da un Vescovo residenziale, e la parrocchia è un territorio affidato alla cura spirituale del parroco » (278); « ... si

2.2. *La parrocchia come territorio-con-chiesa-popolo-rettore*

Se la parrocchia sembra da vedersi fondamentalmente come territorio, questo, tuttavia, non è da intendersi quale semplice superficie o mera delimitazione geografica. È necessario, invece, procedere oltre e pervenire a un concetto comprensivo e dell'elemento territorio (messo in posizione preminente) e degli elementi chiesa, popolo, rettore. Il concetto di parrocchia risulta pertanto quello di: territorio-con-chiesa-popolo-rettore. Il quale concetto pare corrispondere a una più corretta comprensione del can. 216 nei par. 1 e 3 (vedi esegesi svolta più sopra).

In altre parole, si considera parrocchia un territorio ecclesialmente strutturato, atto cioè a favorire le esigenze di una comunità ecclesiale e l'assolversi della cura delle anime.

Tale appare la posizione di una vasta porzione della dottrina.

Anche a riguardo dei rappresentanti di questa, ci sia però consentito nutrire alcuni dubbi circa un'indagine riflessa relativamente al nostro problema: viene infatti spontaneo pensare che molti autori si siano limitati a ripetere o parafrasare il dato codiciale senza addentrarsi in una disanima personale della questione in oggetto.

Di qui il non eccessivo interesse che il gruppo dottrinale presenta.

A conferma, in ogni modo, del rilievo sopra formulato e anche a parziale giustificazione degli autori qui esaminati noteremo che essi, almeno nella maggioranza, trattano della parrocchia nell'ambito di Manuali, così che non viene condotta un'indagine monografica ed esauriente del nostro specifico tema.

D'altra parte, non si può non notare che gli autori recensiti in questo settore sono veramente un considerevole numero.

Presentiamo comunque una esemplificazione dei rappresentanti.

a) I vari autori si assomigliano non solo nelle posizioni di dottrina, bensì anche, non infrequentemente, nelle formule di espressione. Ci vediamo pertanto costretti, per non tediare il lettore con ripetizioni, a dare un semplice elenco, in ordine fondamentalmente cronologico e a invitare alla lettura dei testi nelle note.

Si vedano pertanto: MUNIZ ⁽¹²⁾, BARGILLIAT ⁽¹³⁾, BADII ⁽¹⁴⁾, AUGUSTINE ⁽¹⁵⁾, EICHMANN ⁽¹⁶⁾, STOCCHIERO ⁽¹⁷⁾, BOGGIANO PICO ⁽¹⁸⁾, FERRO-

afferma comunemente che l'ordinamento giuridico italiano non ammette la personalità giuridica privatistica del territorio diocesano o parrocchiale ..., ma piuttosto del beneficio ...» (278); «...non hanno la personalità giuridica di diritto ecclesiastico le diocesi e le parrocchie in quanto circoscrizioni territoriali, anche se la abbiano nel diritto canonico» (278); «Si potrà ottenere il riconoscimento, oltre che del beneficio, anche del territorio diocesano o parrocchiale? ...» (279). TEODORO DA TORRE DEL GRECO, *Parrocchia (Istituto giuridico)*, in «Dizionario di Teologia Pastorale», vol. II, Alba, 1962, 1309-1313: «La parrocchia è la più piccola parte del territorio ecclesiastico, che viene conferita in titolo a un sacerdote ... Col termine p. si suole intendere anche la comunità dei fedeli soggetta al parroco, o la chiesa ove questi esercita il suo ministero parrocchiale» (1309).

(12) T. MUNIZ, *Derecho parroquial según el Codex Juris Canonici*, Madrid, 1918: «El Código, haciendo más absoluta la disciplina del Concilio de Trento, dispone: 1º, que cada diócesis se distribuya en distintas partes territoriales y que a cada una de estas partes se le asigne una Iglesia especial, un pueblo determinado o grupo especial de fieles y un rector especial que como propio

pastor esté al frente de la Iglesia y del pueblo para la cura de almas; estas partes del territorio diocesano se llamarán parroquias ...» (30); «Según lo dicho en el número anterior, Parroquia es 'una parte del territorio diocesano que tiene Iglesia especial, pueblo determinado y rector propio, al cual le está encomendada la cura de almas en dicho pueblo y territorio'. No sólo al territorio, sino al pueblo o conjunto de fieles, al beneficio parroquial u oficio curado del párroco se les da también el nombre de parroquia; pero es ajeno al lenguaje del Código llamar parroquia a la Iglesia en que el párroco tiene su sede, a la cual la llama siempre el Código Iglesia parroquial» (31).

(13) M. BARGILLIAT, *Droits et devoirs des Curés et des Vicaires paroissiaux. D'après le Nouveau Code et les récentes Instructions Pontificales*, 4ª ed., Paris, 1919: «L'utilité des circonscriptions paroissiales a depuis longtemps été reconnue et sanctionnée par la discipline ecclésiastique ... Aux termes du nouveau Code, tout diocèse doit être divisé en parties distinctes, chacune d'elles ayant son église, comprenant une population déterminée, et demeurant soumise à un Recteur particulier, qui y sera, comme propre pasteur, chargé du soin des âmes (Cod., can. 216 par. 1) ... On appelle paroisses les divisions ainsi faites dans les diocèses régulièrement établis ...» (2). Nell'opera *Praelectiones Iuris Canonici*, 2 voll., 37ª ed., Parisiis, 1923, B. parla della parrocchia sotto il titolo «*De parochia et vicariis parochialibus*» (II, 46 ss.). Dopo aver brevemente tracciato la storia della parrocchia (II, 46-47), l'A. cita alla lettera il can. 216 par. 1-3 (II, 47-48).

(14) C. BADII, *Institutiones Iuris Canonici*, 2 voll., Florentiae, 1921-1922: «De potestate organica Ecclesiae. Ut ministerium et regimen ecclesiasticum sit utile populo christiano, requiritur organizatio, quae est duplex: alia territorialis, alia hierarchica seu personalis. a) Organizatio territorialis. In eo consistit ut Ecclesia universalis quae pro territorio suo habet fines terrae, dividatur in plures ecclesias particulares, habentes determinatum territorium seu dioeceses ...; item habeatur subdivisio territorii cuiuslibet dioecesis in distinctas partes territoriales quae sunt paroeciae (can. 216) ... b) Organizatio personalis. Organizatio territorialis secumfert necessario organizationem personalem; singulis enim divisionibus territorialibus sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda; suusque peculiaris rector ... (can. 216)» (I, 139, n. 154); «Paroecia est pars dioeceseos, cum ecclesia ac determinato populo et cui peculiaris rector praefici debet (can. 216)» (I, 141, n. 155); «Parochi notio propria et iuridica. Parochus est sacerdos vel persona moralis (can. 451 par. 1); scilicet, parochus dicitur sacerdos qui legitime deputatur ad exercendum proprio nomine et vi officii curam animarum certi numeri fidelium (parochiani) regulariter intra determinatum dioecesis territorium seu districtum (paroecia) existentium» (I, 249-250, n. 270). Mentre nei testi precedenti la parrocchia è il territorio con chiesa, popolo, rettore, in quest'ultimo passo la parrocchia parrebbe essere il solo territorio: «territorium seu districtum (paroecia)».

(15) AUGUSTINE, CHAS., *A Commentary on the new Code of Canon Law*, 8 voll., St. Louis, Mo. and London, W.C., vol. II (4ª ed.), 1923. Trattando del can. 216 l'A. si limita a un concetto di parrocchia di tipo territoriale: «The minor divisions of a diocese mentioned in par. 1 are called parishes» (II, 202). A commento, poi, del can. 451 e affrontando la allora agitata questione del posto in dubbio carattere parrocchiale delle comunità religiose degli Stati Uniti, A. trova occasione per esplicitare meglio il concetto di parrocchia: «Returning to the definition of a parish as given in can. 216, we see that a territorially defined precinct, with a church and people, over whom presides a priest as their proper pastor, constitutes a parish. In this definition a twofold element may be distinguished, the one material, the other formal. The material element consists of a distinct territory and people with a church of their own. The formal element is the pastor proper in the person of a special rector» (II, 512-513). In un'altra sua opera e cioè in *The Pastor according to the New Code of Canon Law*, 3ª ed., St. Louis, Mo.-London, W.C., 1926, che non è un trattato sul parroco bensì un sommario di diritto per i parroci, l'A. si chiede: «What is a parish?» e risponde: «It is a portion of the diocese which has own church and people, and a rector entrusted with the care of souls, who holds this part of the diocese as his own territory» (26).

(16) E. EICHMANN, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris*

GLIO ⁽¹⁹⁾, NAZ ⁽²⁰⁾, ABBO-HANNAN ⁽²¹⁾, SIPOS ⁽²²⁾, RUPPEL ⁽²³⁾, VOIGT ⁽²⁴⁾, MAURO ⁽²⁵⁾, tralasciando la menzione di altri nella stessa linea dottrinale ⁽²⁶⁾.

Canonici, 2 voll., 3ª ed., Paderborn, 1929: « Die Diözese (can. 215, par. 2) zerfällt in einzelne Sprengel, Pfarrbezirke (paroecciae). Der Pfarrsprengel ist örtlich und persönlich genau zu umschreiben und abzugrenzen, so dass jeder Sprengel seine eigene Kirche und seinen eigenen Hirten (proprius pastor, parochus) besitzt, welcher die Seelsorge auszuüben berechtigt und verpflichtet ist (can. 216, 451 ...) » (I, 174, par. 57).

(17) G. STOCCHIERO, *Il Codice del Clero italiano*, 2ª ed., Vicenza, 1937: « La Chiesa universale (cattolica) non ha limiti sulla terra; ma il buon regime esige che sia divisa in chiese particolari, o diocesi, con un determinato territorio ... Ogni diocesi poi deve essere distribuita in distinte parti territoriali o parrocchie ... » (255-256, n. 275); « La parrocchia è una porzione del territorio della diocesi con propria chiesa, proprio popolo e proprio pastore per la cura d'anime (can. 216), che si chiama parroco » (257, n. 277); « La parrocchia è una parte distinta del territorio diocesano, con chiesa, popolo e pastore propri e ben determinati (can. 216) » (321, n. 357); « Il CIC esige dunque quattro elementi essenziali alla costituzione della parrocchia: territorio, chiesa, popolo, pastore ... » (322, n. 357); « I parrocchiani sono i fedeli tutti che hanno il domicilio o il quasi-domicilio entro la parrocchia ... » (322, n. 357). In quest'ultimo testo la parrocchia parrebbe essere il solo territorio geograficamente inteso.

(18) A. BOGGIANO PICO, *Manuale di diritto canonico*, Milano, 1942: « Generalmente per parrocchia si intende una determinata porzione del territorio della diocesi, con una chiesa propria, con una data popolazione ad essa assegnata e con un proprio rettore ad essa preposto per la cura delle anime. Sono pertanto elementi costitutivi della parrocchia un territorio con precisi confini, una chiesa particolare, un determinato popolo ed un pastore ... Vi sono anche parrocchie che possono non avere un territorio distinto ... » (154).

(19) G. FERROGLIO, *Circoscrizioni ed enti territoriali della Chiesa*, Torino, 1946. Per l'A. circoscrizione è « spazio territoriale delimitato » (17). « Tra i vari significati del termine parrocchia (cfr. 26, nota 25 dove ricorda: la comunità dei fedeli, la chiesa parrocchiale edificio di culto, l'ufficio e il beneficio e infine l'intera istituzione) vi è anche quello di circoscrizione compresa in una diocesi, con una data chiesa ed un certo numero di fedeli, sui quali spetta la funzione esclusiva della cura d'anime del parroco » (26-27).

(20) R. NAZ-C. DE CLERCO-C. LEFEBVRE-H. DURAND-F. CLAEYS BOUUAERT-E. JOMBART, *Traité de droit canonique*, 4 voll., Paris, 1948-1949. Si riportano il par. 1 del can. 216 e quindi il par. 3, ma non si dà una definizione di parrocchia (I, 358-359, n. 504). Il tutto è posto sotto il titolo « *Divisions territoriales* ». Commentando il can. 451 si nota: « La paroisse a été définie par le can. 216 par. 1, auquel nous renvoyons. Bornons-nous à rappeler qu'elle est normalement une division du diocèse, avec un territoire bien délimité, dotée d'une église particulière, et dirigée par un recteur spécial nommé curé » (I, 507, n. 743), sottintendendo stranamente l'elemento fedeli. Cfr. anche I, 507, n. 744.

(21) J. ABBO-J. HANNAN, *The sacred Canons*, 2 voll., St. Louis-London, 1952. Premesso che la divisione in diocesi, parrocchie ecc. è un mezzo per definire un ambito in cui esercitare un ufficio sacro (I, 272), viene così definita la parrocchia: « Parishes, relatively limited portions of diocesan territory to each of which is assigned a particular church with a determined body of the faithful subject to their proper pastor » (I, 273). E più avanti: « The territory of each diocese shall be divided into distinct territorial parts; and to each part there shall be assigned its own church with a definite groupe of the faithful, and a particular rector must be placed over it as its proper pastor for the requisite care of souls » (I, 274); « The portions of a diocese mentioned in par. 1 form parishes ... » (I, 275). Altra annotazione: « The name 'parish' is improperly applied to the pastor's office or benefice, both of which, in the proper sense, are attached to the parish » (I, 445, nota 5).

(22) S. SIPOS, *Enchiridion Iuris Canonici*, 6ª ed., Romae, 1954: « Parochia regulariter significat distinctam partem territorialem in diocesi, in quales dioe-

b) Uno dei rappresentanti, forse il principale, del modo di concepire la parrocchia che abbiamo sopra indicato è indubbiamente G. ROSSI. A lui, a motivo soprattutto dell'ampiezza con la quale ha trattato l'argomento (cosa che lo differenzia dalla generalità degli autori degli anni immediatamente successivi all'edizione del Codice canonico) ⁽²⁷⁾, è opportuno dedicare una presentazione distinta.

Il R. si muove chiaramente nell'ambito del concetto di parrocchia intesa come territorio con chiesa, popolo, rettore. All'inizio della trattazione viene in tal senso offerta la solita parafrasi del can. 216 ⁽²⁸⁾.

cesis iuri communi subiecta dividi debet, et quarum unicuique sua peculiaris ecclesia cum populo determinatum est assignanda suisque peculiaris rector est praeficiendus pro necessaria animarum cura (can. 216, par. 1). Notae ergo parochiae sunt: certum territorium cum certis limitibus, peculiaris ecclesia, populus determinatus, peculiaris rector tamquam proprius eiusdem pastor pro animarum cura et auctoritas eccl. competens ... Ad parochiam pertinent fideles, qui intra fines parochiae domicilium verum vel quasi-domicilium habent ... (Etiam coetus fidelium ad territorium parochiale pertinentium parochia interdum nominatur)» (251, par. 58). Cfr. 145, par. 35.

(23) E. RUPPEL, *Pfarramt*, in «Die Religion in Geschichte und Gegenwart», vol. V, 3ª ed., Tübingen, 1961, 271: «Im kath. Kirchenrecht wird Pfarramt gleich bedeutend mit Pfarrei gebraucht, dem Teilbereich des Bistums, der durch Errichtung eines Pfarramtes mit eigenem Pfarrvolk und eigener Kirche gebildet wird» (271).

(24) A. VOIGT, *Kirchenrecht*, Neuwied a. R. - Berlin Spandau, 1961: «Paroecia, Parochie, Pfarrei ist ein räumlich abgegrenzter Bezirk innerhalb einer Diözese mit eigenem Kirchengebäude, Kirchenvolk und einem eigenen Geistlichen für die Seelsorge. Für den Bezirk ist der Ausdruck Sprengel gebräuchlich (= 'pars distincta territorialis', can. 216 par. 1)» (152); «... Kirchen, die zwar innerhalb einer Pfarrei liegen ...» (153). In quest'ultimo passo, il concetto di parrocchia appare chiaramente quello di pura superficie geografica.

(25) T. MAURO, *Cura d'anime*, in «Enciclopedia del diritto», vol. XI, Milano, 1962, 480-489: «... il territorio di ogni diocesi deve essere diviso in distinctas partes territoriales e ... a ogni parte 'sua peculiaris ecclesia ... animarum cura' (can. 216 par. 1). Dal testo di tale norma, che definisce il concetto di paroecia ...» (480-481).

(26) Si vedano, anche qui in ordine fondamentalmente cronologico, i seguenti: F. SANTAMARIA PEÑA, *Comentarios al Código Canónico*, 6 voll., Madrid, 1920-1922, I, 273-274; E. SEHLING, *Kirchenrecht*, 2 voll., Berlin und Leipzig, vol. I (2ª ed.), 1922; vol. II (2ª ed.), 1927, I, 36; A. CANCE, *Le Code de droit canonique*, 3 voll., 7ª ed., Paris, 1927-1930, I, 220-221; V. RUSSO, *Codex Parochochorum. I. Codex Canonicus*, Acireale, 1927, 9; G. BAREILLE, *Code du Droit Canonique*, Montréal, 1929, 60, n. 74; J.E. CIESLUK, *National Parishes in the United States*, Washington D.C., 1944, 3-4, 5; M. GÉRIN, *Le gouvernement des Missions*, Québec, 1944, 237-238; G. MARTINI, *Parroco e parrocchia personale in diritto canonico*, Torino, 1950, 6-7, 9; L. AGIUS, *Summarium iurum et officiorum parochochorum ad normam Codicis Iuris Canonici*, Napoli, 1953, 5, n. 4; A. FEHRINGER, *Die Klosterpfarre*, Paderborn, 1958, 78; F. DELLA ROCCA, *Diritto Canonico*, Padova, 1961, 214, 234.

(27) G. ROSSI, *De paroecia iuxta Codicem Iuris Canonici*, Romae, 1923.

(28) Alcuni testi: «In Codice ... 'paroeciae' intelliguntur distinctae partes territoriales dioeceseos, propriam ecclesiam, et suum peculiarem pastorem cum cura animarum habentes (can. 216 par. 1 e 3)» (*De Paroecia*, 5). E più oltre, dopo aver trascritto il can. 216 par. 1, continua: «Partes territoriales in quibus dividitur dioecesis ... sunt verae propriaeque 'paroeciae' secundum par. 3 eiusdem canonis 216» (*De Paroecia*, 16). E di seguito: «Unde cum Ferreres (*Institutiones canonicae*, Vol. I, n. 164) definiri potest paroecia: 'Pars dioeceseos (ac praelaturae nullius) cum ecclesia ac determinato populo et cui peculiaris rector, (tamquam proprius pastor) praefici debet'» (*De Paroecia*, 17).

Piú avanti, allorché la riflessione si fa approfondita, il nostro A., sotto il titolo: « *De paroeciae natura* », si chiede in che consistano « essentialia paroeciae elementa » e cosí compendia l'argomento:

« omine paroeciae plura veniunt, videlicet: a) *territorium* certis finibus circumscriptum, quod incolunt fideles quarum animarum cura parochi, ex officio, commissae est; b) *coetus fidelium*, territorium certis finibus circumscriptum, habitantium, quibus parochus praeficitur ut animarum curam, ex officio, gerat; c) *certa ecclesia* (ecclesia paroecialis) dioeceseos cui assignati sunt fideles, determinatum territorium habitantes, in quos parochus curam animarum exercet.

In primo et tertio casu, licet diversimode, paroecia veluti materialiter, in secundo potius formaliter consideratur » (29);

« Perfectam paroeciae definitionem quae elementa eiusdem essentialia optime determinet, necnon praedictas nominis significationes ad invicem mire coniungat, profert can. 216, par. 1 ... Ut igitur constet paroecia, requiruntur: 1) pars territorii distincta; 2) populus determinatus; 3) ecclesia paroecialis; 4) proprius pastor. Quorum, si unum vel alterum deest, non amplius paroecia in suo esse consistit. Cetera quae comitantur vel comitari possunt ens paroeciale, non sunt de essentia paroeciae, etiamsi interdum inseparabilia sunt, sed inter iura vel privilegia accensentur. Ita ex. gr. licet ius proprii fontis baptismalis et ius funerandi omni paroeciae intrinsece competant, tamen quandoque etiam ecclesiis, paroeciali dignitate carentibus, haec omnia permitti possunt ...

His positis liquido constat quam apte in Codice paroecia definiatur: 'Distincta pars territorialis dioeceseos cui sua peculiaris ecclesia, cum populo determinato est assignanda, suusque peculiaris rector, tamquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura' » (30).

Si possono formulare alcuni rilievi.

Recensendo i significati del termine « paroecia », il R. conclude affermando che essa è intesa « materialiter » nel senso di territorio e di chiesa mentre è intesa « formaliter » nel senso di ceto di fedeli. L'A. sembra pertanto annettere maggiore importanza al significato di parrocchia come ceto di fedeli: parrocchia in senso formale, in senso piú esatto e specifico — ci sembra di dover intendere — è uguale a comunità di persone.

Nel seguito dello stesso passo il R. è piú preoccupato di presentare tutti gli elementi del concetto o della realtà parrocchia; pertanto perde di mira la precisazione di ciò che è essenziale, nel senso di piú tipico, nel senso, appunto, di formale; in tal modo, egli elenca gli elementi integranti (che vengono denominati « elementa essentialia ») il concetto di parrocchia, e ciò secondo il testo del can. 216. Finisce quindi col darci una definizione, in cui l'elemento territorio assume una decisiva preminenza nei confronti dell'elemento comunità (messo invece, poco piú sopra, in posizione di elemento formale, cioè tipico-essenziale): « Distincta pars territorialis ... cum populo ... ».

(29) *De paroecia*, 58. Si rileva anche: « Quandoque, quamvis minus proprie, paroecia nominatur etiam officium vel beneficium curatum parochi » (*ibid.*, nota 6).

(30) *De paroecia*, 58-61. Altro testo sul concetto di parrocchia: « Sacerdos, curam animarum exercens, verus parochus dici nequit, nisi dioecesis distincta pars territorialis cum determinato populo quae ideo paroecia nuncupatur, fuerit ipsi assignata » (*De paroecia*, 72).

Si noti ancora una affermazione sulla quale non possiamo convenire: dopo aver elencato i quattro soliti elementi (territorio, popolo, chiesa, pastore), l'A. asserisce: « Quorum, si unum vel alterum deest, non amplius paroecia in suo esse consistit ». Ciò non appare vero neppure secondo il Codice, il quale, infatti, riconoscendo — anche se come eccezionali — le parrocchie personali, riconosce del pari la non essenzialità dell'elemento territorio.

c) Alcuni autori di quelli appartenenti alla categoria che stiamo illustrando meritano una distinta segnalazione per il fatto che presentano una particolarità: quella di dedicare maggior rilievo all'elemento persone, che vengono considerate non come insieme di singoli, bensì come vera comunità. Ciononostante, la comunità non sembra assurgere a elemento primario della parrocchia, il cui concetto è sempre dato da territorio (in primo piano), chiesa, popolo, rettore.

Indichiamo al riguardo: i due tedeschi EBERS⁽³¹⁾ e JONE⁽³²⁾, i quali parlano di « comunità parrocchiale » (« Pfarrgemeinde »), e i due americani MC CASLIN e FITZGERALD, il primo⁽³³⁾ dei quali si avvale del termine « congregation », mentre il secondo⁽³⁴⁾ preferisce « coetus fide-

(31) G.J. EBERS, *Grundriss des katholischen Kirchenrechts*, Wien, 1950: « Die Diözese muss wieder in abgegrenzte Sprengel, die Pfarreien (parochiae), gegliedert werden, die ihren eigenen Seelsorger (pastor, parochus proprius) haben sollen (can. 216 par. 1 and 3) » (277); « Die Pfarrei ist regelmässig ein räumlich abgegrenzter Bezirk (Territorialpfarre) mit eigenem Seelsorger, eigener Pfarrkirche und eigenem Pfarrvolk, den Pfarrangehörigen (parochiani), die durch Wohnsitz (Quasiwohnsitz) ihr angehören und in ihrer Gesamtheit die Pfarrgemeinde bilden » (332).

(32) H. JONE, *Gesetzbuch der lateinischen Kirche*, 3 voll., 2ª ed., Paderborn, 1950-1953. Sotto il titolo: « *Vorbemerkungen über die territoriale Einteilung der Kirche* », l'A. commenta i can. 215-217. A proposito del can. 215 così nota: « Die Diözese, gefreite Abteien und Prälaturen, Apostolische Vikariate und Präfecturen haben das miteinander gemeinsam, dass sie Sprengel sind ... » (I, 246). Riguardo al can. 216: « Auch jede Diözese soll in verschiedene Sprengel aufgeteilt werden ... Ein jeder Sprengel soll seine eigene Kirche, seine eigenen Gläubigen und seinen eigenen Seelenhirten haben ... Die Gläubigen, die zu dem betreffenden Sprengel gehören, werden bestimmt durch die genaue territoriale Abgrenzung des Sprengels » (I, 247); « Die eigenen Gläubigen, die zur Pfarrei gehören, bilden die Pfarrgemeinde. Mitglieder einer Pfarrgemeinde wird jemand nach can. 94 schon allein dadurch, dass er in der Pfarrei einen ... Wohnsitz erwirbt » (I, 248).

(33) E. MC CASLIN, *The Division of Parishes*, Washington D.C., 1951: « The Code itself, while not giving a clear definition of the term 'parish', does state the constitutive elements of a parish (can. 216 par. 1,3). From these elements a satisfactory descriptive definition may be obtained: A parish is that distinct portion of a diocese which has its particular church administered by a proper pastor, whose duty it is to exercise in the internal forum the ordinary jurisdiction which is necessary for the care of souls committed to his care. Four elements, then, are practically always demanded in a parish erected according to the dictates of law, namely, a definite territory, a specified congregation, a particular church to which the congregation is assigned, and a resident priest as the pastor » (27-28). Si sottolinea anche che: « ... a territory without any faithful could not constitute a parish in any sense ... » (30).

(34) W.F. FITZGERALD, *The Parish Census and the Liber Status Animarum*, Washington D.C., 1954: « First, then, it is necessary to determine what is meant by a parish. The answer to this is twofold. Materially, the parish is the territory itself, circumscribed within definite limits, in which the resident faithful are

lium » e aggiunge che « formalmente » in questo consiste l'essenza della parrocchia, sebbene poi finisca per mettere sullo stesso piano i soliti quattro elementi del can. 216 e in posizione preminente il territorio.

2.3. *La parrocchia come territorio e ufficio o come territorio, ufficio e fedeli.*

Mentre molti degli autori recensiti nella precedente categoria lasciano l'impressione di aver parafrasato, piuttosto che commentato, il can. 216, senza averci offerto una personale visione della parrocchia, gli autori seguenti appaiono, in questo senso, più selettivi, più tesi, cioè, a discernere, tra l'insieme degli elementi presentati dal Codice nel luogo citato, quelli che dovrebbero corrispondere al concetto essenziale di parrocchia.

a) Per un settore della dottrina, che sembra avere la gran parte dei rappresentanti in canonisti italiani, la parrocchia è, in modo essenziale, territorio e ufficio. La menzione dei fedeli appare secondaria. Non si fa parola dell'elemento chiesa.

Per il FALCO, la parrocchia sarebbe da ritrovarsi in un « territorio a cui sia assegnato un proprio rettore » ⁽³⁵⁾.

Il CHELODI ritiene che tra i vari significati del termine parrocchia i più comuni sono quelli di « ultimo territorio nella divisione della diocesi e ufficio di cura d'anime » ⁽³⁶⁾.

« Circoscrizione territoriale, compresa in una diocesi, sui fedeli della quale spetta a un ufficio ecclesiastico la funzione esclusiva della cura di anime »: così può definirsi la parrocchia per lo SCHIAPPOLI ⁽³⁷⁾.

under the care of a priest to whom the office has been given with the care of souls. Formally, the parish may be considered as the coetus fidelium, or the group of the faithful living in a definite territory under the care of a duly appointed priest. Thus three essential elements are evident in the ordinary parish: a definite territory within a diocese, a group of the faithful living therein, and, finally, a proper pastor having the care of souls » (56).

(35) M. FALCO, *Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici»*, Torino, 1925. Non ci dà una definizione di parrocchia. Abbiamo però alcuni passi che servono a cogliere il pensiero dell'A. Ad esempio: « Il domicilio si acquista con la dimora in una parrocchia o quasi-parrocchia, cioè in un territorio entro un vicariato od una prefettura apostolica, a cui sia assegnato un proprio rettore (can. 216, par. 3) ... » (132). Ancora, in relazione alle quasi-parrocchie: « I territori dei vicariati e delle prefetture debbono, quando sia possibile, essere divisi, e ciascuna parte del territorio, a cui si preponga un rettore, prende il nome di quasi-parrocchia (can. 216, par. 2 e 3) » (199-200).

(36) G. CHELODI, *Ius de personis iuxta Codicem Iuris Canonici*, 2ª ed., Tridenti, 1927 « Ex iuris dispositione (can. 216) enim territorium cuiuslibet dioeceseos dividendum est in distinctas partes territoriales, unicuique parti sua peculiaris ecclesia cum populo particulari assignanda, suusque particularis rector ... Haec territoria vocantur paroeciae ... » (363, n. 220); « Nomine paroeciae venit subinde coetus fidelium quem parochus regit, subinde ecclesia in qua hic functiones sacras peragit, plerumque autem intelligitur ultimum territorium in sub-divisione dioecesis et officium curae animarum, quod huius pastori committitur » (367, n. 222).

(37) D. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, 1934: « La parrocchia si può definire la circoscrizione territoriale, compresa in una diocesi, sui fedeli della quale spetta a un ufficio ecclesiastico la funzione esclusiva della

« Circostrizione del territorio diocesano data in titolo a un chierico ... perché vi eserciti la cura delle anime » è il simile concetto secondo il GORINO CAUSA ⁽³⁸⁾.

Non dissimilmente pensa il CAVIGIOLI, che all'essenziale idea di parrocchia richiede il duplice elemento della « circostrizione territoriale » e del « rettore proprio » ⁽³⁹⁾.

Nella stessa linea si pongono il ROMANI ⁽⁴⁰⁾, il CAPPELLO ⁽⁴¹⁾ e il

cura di anime. Il codice (can. 216) specifica che la parrocchia è una parte distinta del territorio diocesano con chiesa, popolo e pastore propri e ben determinati ... La parrocchia può indicare anche la chiesa parrocchiale, cioè quella in cui il parroco esercita la cura delle anime, od anche il beneficio del parroco, cioè l'ufficio curato a cui è annessa una stabile dotazione (can. 1409, 1415) ...; talvolta la parrocchia sta ad indicare la comunità dei fedeli, dei parrocchiani, cioè di tutti quelli che hanno il domicilio o il quasi-domicilio entro il territorio della parrocchia ... » (240-241).

(38) M. GORINO CAUSA, *Parrocchia*, in « Dizionario pratico del Diritto Privato », vol. V, parte I, Milano, 1937, 85-103: « Secondo il diritto canonico vigente (C.I.C. can. 216, par. 1), per parrocchia s'intende una parte determinata, ossia quella circostrizione del territorio diocesano, data in titolo ad un chierico ... perché vi si eserciti la cura delle anime sotto la sorveglianza dell'Ordinario diocesano. Per altro, in senso lato e nello stesso linguaggio legislativo, nonché nella terminologia delle fonti, la parola parrocchia è comprensiva di ulteriori concetti e viene in uso per indicare promiscuamente sia la chiesa parrocchiale il cui rettore è deputato alla cura delle anime, sia l'ufficio o il beneficio del parroco, mentre infine la parola parrocchia sta talvolta ad indicare ... altresì la c.d. fabrica ecclesiae (la fondazione destinata a provvedere alla manutenzione della chiesa ed alle spese di culto). Appare invece difficilmente sostenibile l'identificazione della parrocchia con la comunità dei fedeli ... » (85).

(39) G. CAVIGIOLI, *Manuale di diritto canonico*, 2ª ed., Torino, 1939: « Il territorio di tutte le accennate circostrizioni (si riferisce a diocesi, prelature, abbazie) è internamente distinto in quote delimitate e assegnate ciascuna a uno speciale rettore in cura d'anime: vanno sotto il nome di parrocchie nelle diocesi ... » (265); « Il concetto di parrocchia abbraccia a sua volta due elementi: quello di una circostrizione territoriale, definita e stabile, per quanto soggetta a ritocchi ... e quello di un rettore proprio a cui è conferita in titolo perché la amministri ... ». (325). Inoltre sotto il paragrafo: « *Definizione e distinzione delle parrocchie* » si impegna a dare la definizione di parrocchia: « La parrocchia è una porzione del territorio diocesano, affidata in titolo a un sacerdote o ad una persona morale perché vi eserciti la cura d'anime sotto la guida dell'Ordinario del luogo » (326).

(40) S. ROMANI, *Summa Iuris Canonici lineamenta*, Romae, 1939: « Ecclesia Christi, ubique diffusa, in partes territoriales jure meritoque est distributa; maiores dictae sunt dioeceses ...; distribuuntur in paroecias ... » (52); « Paroecia est pars territorialis, organica, dioeceseos, cuius cura spiritualis committenda est proprio pastori ... » (71). *Propaedeutica iuris canonici et iuris publici elementa*, Romae, 1940: « Porro dioeceses aliaeque id genus partes territoriales organicae apte distributae sunt et cotidie distribuuntur ab Episcopis in partes minores, paroecias aliasque eius generis (can. 216, 217) » (64). *Institutiones iuris canonici*, Romae, 1941: « Paroecia igitur est pars dioecesis territorialis, presbytero commissam tamquam suo pastori ... » (206, n. 346).

(41) F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, 3 voll., 5ª ed., Romae, 1951. Trattando del concetto di parrocchia, indica, di questa, gli elementi, che sono quelli segnalati dal can. 216 par. 1 con aggiunto il beneficio per il sostentamento del parroco. Afferma poi che il termine parrocchia può venir usato per indicare diverse realtà: 1) un territorio di una diocesi con pastore avente potestà ordinaria e propria per la cura delle anime; 2) il beneficio parrocchiale; 3) l'ufficio del parroco; 4) la comunità dei fedeli; 5) l'edificio chiesa. Conclude ritenendo che la prima accezione è la più comune (I, 445-446).

RETZBACH ⁽⁴²⁾. E, ancora, LOPEZ Y LLERAS ⁽⁴³⁾ e FAZZARI ⁽⁴⁴⁾.

b) Altri autori accanto al binomio territorio e ufficio pongono anche la componente fedeli.

Ricordiamo il GILLET, che considera la parrocchia come territorio, sul quale abitano dei fedeli ai quali è preposto un pastore ⁽⁴⁵⁾; così il CONTE DA CORONATA ⁽⁴⁶⁾; così il BERTOLA, con forte accentuazione per l'elemento comunità (« cellula del Corpo Mistico di Cristo ») ⁽⁴⁷⁾.

(42) A. RETZBACH, *Il diritto della Chiesa*, trad. ital., Alba, 1958: « Secondo il can. 216 ogni diocesi va divisa in diverse parti territoriali con un rettore particolare ... Queste parti si chiamano parrocchie ... » (121, par. 31).

(43) R. LOPEZ Y LLERAS, *Instituciones de derecho canónico*, Bogotá, 1948: « Así como la Iglesia Universal, para su mejor gobierno, está dividida en diócesis a cuyo frente se halla un Obispo que la gobierna con jurisdicción propia, pero dependiente del Romano Pontífice, así también la diócesis se divide en parroquias, que son porciones de territorio diocesano, a cuyo frente se halla un párroco que gobierna dicha porción del territorio diocesano ... bajo la inmediata dependencia de su Obispo » (97-98).

(44) J.M. FAZZARI, *Persona moralis ecclesiae subsidiariae et successio in eius bona*, in « Periodica de re morali, canonica, liturgica », 48 (1959) 384-416: « Inter exigentias essentiales illarum partium in quas dividenda est dioecesis, et quae paroeciae appellandae sunt, canon 216 par. 1 enumerat 'suam peculiarem ecclesiam'. Dicimus 'inter essentiales exigentias', quia nullum ex tribus elementis enumeratis a can. 216 videtur paroeciae constitutum, sed omnia obiectum exigentiae, exurgunt ex essentia iam constituta paroeciae; quae econtra videtur duobus elementis constare: 1) pars dioecesis criterio territoriali, ut plurimum, individuata (elementum materiale); 2) Functio 'curae animarum' (elementum formale). Ipse canon citatus considerare videtur ut subiectum ipsam partem territorialem dioecesium disponitur ut eidem assignentur illa tria elementa » (405).

(45) P. GILLET, *La personnalité juridique en droit ecclésiastique, spécialement chez les Décretistes et les Décretalistes et dans le Code de droit canonique*, Malines, 1927. Di « parrocchia » l'A. ha un concetto abbastanza determinato. Forse è necessario distinguere tra parrocchia in se stessa considerata e parrocchia considerata come persona morale. G. enuncia il concetto di parrocchia parlando di questa come di soggetto giuridico. In ogni modo, tra i vari elementi che compongono la parrocchia e che l'A. recensisce citando il can. 216, quello che pare avere più rilievo pare essere quello della territorialità, con aggiunta, comunque, di fedeli e di pastore: « Nous considérons ici la paroisse en tant qu'elle constitue un territoire, sur le quel habitent des fidèles, auxquels est préposé un pasteur (can. 216) » (242, nota 6).

(46) M. CONTE DA CORO ATA, *Institutiones Iuris Canonici*, 2 voll., Torino, vol. I (4ª ed.), 1950; vol. II (5ª ed.), 1962. A commento del can. 216 l'A. annota: « Divisiones territoriales minores sunt partes territorii dioecesis aut quasi-dioecesis ... Varii generis habentur: a) Paroeciae seu partes territorii dioecesis cum determinatis fidelibus, quibus praeest parochus cum iurisdictione fori interni propria et ordinaria ... » (I, 358-359, n. 307). La componente, prevista dal can. 216, della chiesa parrocchiale, non è essenziale per l'A.: « Ex Codice hoc can. 216, par. 1 ad paroeciam constituendam videtur requiri etiam propria et peculiaris ecclesia: id tamen non ita severe exigitur ut sine peculiari ecclesia paroecia haberi nequeat » (I, 359, n. 307). Pertanto, un edificio o luogo di culto sembra essere essenziale; un edificio peculiare, esclusivo, non così. Ancora: « Paroecia hic (nel can. 451) intelligitur potissimum sensu ultimae divisionis territorii ecclesiastici, de qua alibi locuti sumus » (n. 307, poco sopra riportato) (I, 552, n. 467). Più avanti aggiunge: « Nomen paroeciae quandoque refertur praeterea ad officium paroeciale aut ad beneficium quod semper officio paroeciali stricto dicto connexum esse debet: at hi sensus sunt secundarii » (I, 552, n. 467).

(47) A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico. La costituzione della Chiesa*,

c) Non sono escluse, nella ricerca di un concetto essenziale della realtà che stiamo indagando, altre combinazioni.

Per alcuni la parrocchia si presenta come l'insieme degli elementi territorio, ufficio e chiesa. In questa posizione ci pare di ritrovare il PRÜMMER⁽⁴⁶⁾ e il PERATHONER⁽⁴⁹⁾.

Per altri sembra compendiarsi negli elementi territorio e chiesa. Così per SCHÄFFER-BRODE⁽⁵⁰⁾.

Per altri nel binomio territorio e popolo. Ricordiamo a questo riguardo CLAEYS BOUUAERT-SIMENON⁽⁵¹⁾.

3. Osservazioni

A ben guardare, abbiamo raggruppato, nella presente sezione, autori che, paragonati vicendevolmente, non si presentano certo in tutto omogenei.

Cionondimeno, anche se le diversità reciproche sono di vario genere, esiste un denominatore comune, che mi pare ritrovabile, del tutto legittimamente (e utilmente, in vista di una sistematizzazione delle diverse tendenze dottrinali), nell'innegabile fatto che gli autori in questione, allorché ci offrono il concetto di parrocchia, tendono a riservare una posizione di preminenza all'elemento territorio, alla circoscrizione territoriale.

3ª ed., Torino, 1958: « La parrocchia ... ha meritato ... per la sua importanza e la sua funzione come 'organizzazione elementare della vita associata della Chiesa', di essere chiamata '... la cellula del Corpo mistico di Cristo' (Card. Piazza). Sotto l'aspetto giuridico essa si definisce la parte del territorio diocesano, che viene affidata in titolo a un sacerdote o ad una persona morale col compito di esercitarvi la cura delle anime sotto l'autorità dell'ordinario del luogo (can. 451 par. 1, 216 par. 1). La parrocchia è dunque un ente territoriale per eccellenza; però possono esistere (parrocchie personali) che ricevono i loro suditi non da delimitazione del territorio, ma da qualità personali ... (can. 216 par. 4) » (359-360).

(48) D.M. PRÜMMER, *Manuale Iuris Canonici*, 5ª ed., Friburgi Br., 1927: « Quanam sint divisiones territoriales in Ecclesia vigentes? Distinguuntur: 1) Provinciae ecclesiasticae ... 2) dioeceses ... 3) vicariatus foranei ... qui comprehendunt plures paroecias eiusdem dioecesis; 4) paroeciae vel quasi-paroeciae, quae sunt distinctae partes territoriales eiusdem dioecesis vel vicariatus apostolici habentes peculiarem ecclesiam peculiaremque rectorem tamquam proprium pastorem » (126).

(49) A. PERATHONER, *Das kirchliche Gesetzbuch (Codex Iuris Canonici)*, 5ª ed., Bressanone, 1931: « Jede Diözese ist in Pfarreien oder Seelsorgssprengel mit eigener Kirche und eigenem Seelsorger einzuteilen » (120); « Der Pfarrer ist jene physische oder moralische Person, welcher in einem bestimmten Sprengel (paroecia genannt) die Ausübung der Seelsorge in Unterordnung dem Ortsordinarius übertragen ist ... Die Quasipfarren, das sind die Vorstände der einzelnen Seelsorgssprengel in Missionsgebieten (vgl. can. 216 par. 3) ... » (202).

(50) C. SCHÄFFER-H. BRODE, *Kirchenrecht*, 8ª-11ª ed., Leipzig, 1930: « Der Pfarrer ist der mit der Seelsorge beauftragte Leiter einer Pfarrei (Parochie), d. h. eines (in der Regel) räumlich abgegrenzten Bezirkes, in dem sich eine Pfarrkirche befindet. Eine Ausnahme bilden die Personalgemeinden » (62).

(51) F. CLAEYS BOUUAERT-G. SIMENON, *Manuale Iuris Canonici*, 2ª ed., Gandae et Leodii, 1926. Gli A. hanno solo qualche accenno relativamente al nostro argomento. A proposito del can. 216: « Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales, quae vocantur paroeciae (can. 216 par. 1-3) » (199, n. 371) e del can. 451: « Paroecia indicat regulariter partem territorialem dioecesis cum populo determinato (can. 216) » (285, n. 558).

Tale denominatore comune ha la propria origine in un altro motivo comune alla generalità dei canonisti recensiti, precisamente nel fatto che essi *dipendono dal can. 216*, il quale — com'è noto e come abbiamo ricordato negli spunti esegetici offerti — nella sua formulazione e nella correlazione tra i parr. 1 e 3, mette decisamente in primo piano l'elemento territorio.

Ciò posto, interessa rilevare una *duplice caratteristica* della dottrina in esame relativamente al canone dianzi citato.

La prima è indicabile come posizione di *aliquale passività* o di *non piena criticità*: anziché impegnarsi in una attenta disanima del concetto di parrocchia, molti canonisti preferiscono attenersi a quanto il Codice al riguardo asserisce; che, anzi, alcuni tra essi si ritengono paghi di riscrivere o parafrasare il testo codiciale.

La seconda caratteristica può venir ritrovata in una *indebita valutazione del canone 216*. Per quanto infatti si possa con buona ragione sostenere che il legislatore non intenda, nel citato canone, dare della parrocchia una definizione formale e presentarne pertanto gli elementi essenziali (in realtà, lo scopo del Codice appare più modesto e anche più prudente consistendo nel dare della parrocchia una semplice descrizione nei soli elementi normali), sembra invece che una parte della dottrina abbia inteso il testo in questione nel senso indebito della definizione essenziale. Il canone pertanto avrebbe definito che il concetto essenziale di parrocchia è quello in esso indicato: « *paroeciae sunt partes territoriales de quibus in par. 1* ».

Per le due ragioni sopra indicate, i nostri commentatori vedono e presentano la parrocchia *innanzitutto come territorio*. In questo si può dire esista concordanza. All'elemento territorio *vengono affiancati* — tranne presso un gruppo di autori, che sembrano limitare la parrocchia alla mera circoscrizione geografica — tutti o parte degli *altri elementi* indicati nel canone. La parrocchia è, pertanto, una porzione del territorio della diocesi con chiesa, popolo, rettore; oppure è una porzione del territorio della diocesi cui è preposto un sacerdote, oppure ancora è una porzione del territorio della diocesi cui è preposto un pastore per la cura dei fedeli che vi abitano, e altre soluzioni simili.

Ma, a ben vedere, e alla luce di una analisi più approfondita, i nostri canonisti concepiscono la parrocchia non tanto come *territorio* quanto come *divisione territoriale* e, più al di là e più esattamente, come *organizzazione territoriale ai fini propri della Chiesa, cioè per la cura delle anime*. La organizzazione consiste precisamente nel dividere il territorio di una diocesi ai fini del governo spirituale e, quindi, nello strutturare ciascuna porzione territoriale con chiesa, popolo, rettore. Tutto ciò ha lo scopo di promuovere la pastorale in forma immediata, regolata, efficace.

Una prima riprova di tale concezione può percepirsi anche *nelle affermazioni riguardanti la necessità e quindi la origine* della struttura parrocchiale. È un fatto che vari autori aprono la trattazione relativa in generale alle divisioni territoriali (can. 215 ss.) e in particolare alla parrocchia, con la affermazione che, attese la estensione nello spazio e la numerosità del popolo fedele, si richiede, per esigenze pastorali, una strutturazione in varie porzioni del popolo fedele stesso. Di qui la

parrocchia quale organizzazione per la cura delle anime. Si noterà facilmente che tale è anche l'argomentare del Codice. Tuttavia, ciò che in questo era dovuto a ragioni di normativa (la ottimale cura delle anime richiede la divisione della diocesi e, pertanto, è necessario che questa venga ripartita in distinti territori con certe strutture), presso gli autori, che dal Codice dipendono nel modo indicato, viene trasposto in asserzione dottrinale: le parrocchie sono i distinti territori attrezzati pastoralmente. La legittimità di tale trasposizione non appare certamente incontrovertibile.

Un altro segno della concezione della quale stiamo discorrendo si ritrova nel pensiero di quegli autori i quali riducono, con maggior impegno di riflessione critica, l'essenza della parrocchia ai soli elementi territorio e ufficio (cui, presso alcuni, si aggiunge anche il popolo, ma solo come terzo elemento, cioè come termine o beneficiario delle funzioni dei primi due). La logica di questa posizione si coglie soltanto presupponendo che la parrocchia venga intesa come organizzazione per la cura delle anime. In tale prospetto, gli autori in esame mettono l'accento sull'aspetto formale o essenziale della struttura organizzativa stessa, e cioè sull'elemento agente la cura d'anime, che è l'ufficio, quest'ultimo però in quanto individuato dai singoli territori. Ecco allora che territorio e ufficio appaiono le componenti essenziali della realtà che stiamo esaminando.

Queste osservazioni ci avvicinano e ci introducono al punto seguente.

II. LA PARROCCHIA COME UFFICIO SACRO O COME ISTITUTO PER LA CURA DELLE ANIME

Mentre l'insieme degli autori che abbiamo finora analizzati pare orientato a dare la preminenza all'aspetto statico della parrocchia quale organizzazione ecclesiale, una parte della dottrina sembra invece mettere l'accento piuttosto sull'aspetto finalistico e dinamico della struttura stessa, e cioè sulla attività di cura delle anime, e, conseguentemente, sulla realtà attuante la cura stessa, vedendo pertanto in detto elemento il « proprium » della parrocchia.

La differenza tra questi autori e quelli sopra analizzati pare dunque possa ritrovarsi nel fatto che i primi, privilegiando indubbiamente — come detto — l'aspetto statico, per quanto finalizzato alla cura d'anime, lasciano in definitiva quest'ultimo aspetto solo in filigrana o solo in sottofondo, mentre gli autori che qui analizzeremo, privilegiando l'aspetto dinamico-finalistico, pongono alla ribalta l'elemento agente.

Inoltre si noterà — ed è un ulteriore motivo di differenziazione — che la componente territorio appare ormai eliminata dal concetto, nel senso che non appare in primo piano e non viene considerato come essenziale in ogni caso.

Ciò posto, alcuni autori ritrovano l'essenza della parrocchia nel solo ufficio sacro, mentre altri canonisti preferiscono porne il concetto nell'insieme di quegli elementi, attraverso cui è resa possibile l'attività

pastorale, cioè, in una parola, in quello che possiamo chiamare *istituto per la cura d'anime*.

Conviene in primo luogo dare un sintetico sguardo al complesso degli autori rappresentanti la visione dottrinale indicata; proporranno quindi una serie di osservazioni.

1. *Le varie posizioni dottrinali*

Dal duplice indirizzo sopra descritto proviene il duplice seguente punto.

1.1. *La parrocchia come ufficio sacro*

La parrocchia è, in modo essenziale, l'ufficio sacro. Gli altri elementi che normalmente la compongono trovano nell'ufficio il loro centro e la loro unificazione logica e strutturale.

È quasi inutile ricordare che con il termine di ufficio sacro si intende l'ufficio del parroco, quello esercitato dal « rector proprius » (di cui al can. 216), a norma dei relativi can. 451 ss., che prevedono precisamente il complesso di funzioni, con relativi poteri, doveri, diritti.

I sostenitori della teoria della parrocchia quale ufficio sacro non risultano particolarmente numerosi.

Pochi autori, inoltre, sembrano porsi riflessamente il problema del concetto di parrocchia. La maggior parte infatti sembra identificare quest'ultima con l'ufficio sacro solo per il fatto che parla della parrocchia nell'ambito della trattazione dell'ufficio, considerando pertanto la parrocchia, non dissimilmente dalla diocesi, come uno degli uffici ecclesiali. Autori di tale tendenza si ritrovano un po' dappertutto.

Un rappresentante, per esempio, di lingua francese è il MOTHON, il quale parla della parrocchia a commento dei canoni sui benefici (1409 ss.)⁽⁵²⁾.

Il belga DE MEESTER ritiene che la parrocchia consista necessariamente (essenzialmente) « in universa cura animarum »⁽⁵³⁾.

Fra gli autori di lingua tedesca possiamo citare il PöSCHL, per il

(52) J.P. MOTHON, *Institutions canoniques*, 3 voll., Paris, 1923-1924. Cfr. I, 276 ss., art. 878 ss.

(53) A. DE MEESTER, *Juris canonici et juris canonico-civilis compendium*, 3 tom., Brugis, 1921-1928: « Parochiatus necessario consistit in universa cura animarum quam rector peculiaris, legitime deputatus, vi officii et nomine proprio, jus et officium habet exercendi in certum populum seu in certam dioecesanorum portionem ... » (tom. II, 5, n. 492). Il passo è ripreso alla lettera da I. Brys, *Juris canonici compendium*, 2 voll., Brugis, 1947-1949: « Parochiatus ... necessario consistit in universa cura animarum quam rector peculiaris, legitime deputatus, vi officii et nomine proprio, jus et officium habet exercendi in certum populum, seu in certam dioecesanorum portionem ... » (I, 296, n. 389). In altro passo, quest'ultimo Autore sembra offrire un concetto di parrocchia abbastanza diverso: « ... parochus, cui paroecia, seu pars territorialis dioecesis cum populo determinato ... » (I, 434, n. 535). Cfr. ancora I, 295, n. 389.

quale la parrocchia pare fondamentalmente ufficio limitato in modo territoriale ⁽⁵⁴⁾.

Lo ERNST sottolinea che al concetto di parrocchia appartiene innanzitutto la cura d'anime esercitata dal parroco ⁽⁵⁵⁾.

Possiamo anche indicare il latino-americano LARRAÍN, che, affermando la propria posizione con particolari tono e coloritura, asserisce che l'unico elemento essenziale (tutti gli altri infatti possono venire meno) è l'ufficio beneficiale per la cura d'anime ⁽⁵⁶⁾.

Gli autori italiani sono al riguardo più numerosi e si trovano, in buona parte, tra i cultori di diritto canonico e al contempo di diritto ecclesiastico.

Il COVIELLO accenna alle diocesi e alle parrocchie trattando direttamente del tema degli « uffici sacri curati » ⁽⁵⁷⁾.

Il GALANTE sembra vedere la parrocchia nella cura d'anime territorialmente delimitata ⁽⁵⁸⁾.

Lo ZANABONI afferma che « la parrocchia ... è ufficio territoriale » ⁽⁵⁹⁾.

(54) A. PÖSCHL, *Kurzgefasste Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches*, 3ª ed., Graz, 1931. Tratta della parrocchia, senza però darne la definizione oppure elencarne gli elementi costitutivi, nell'ambito della trattazione dell'ufficio del parroco (165-167). Parla delle diocesi e delle parrocchie anche sotto il titolo « Einteilung und allgemeine Charakteristik der Kirchenämter - I. Die Jurisdiktionsämter »: « Diözesen heissen im allgemeinen Jurisdiktionsgebiete (Sprengel) ... der Bischöfe ...; die Diözesen sind in kleinere Gebiete, Pfarreien, wo ein Organ die Seelsorge ... übt, untergeteilt » (124-125).

(55) H. ERNST, *Pfarrer und Pfarramt nach dem Codex Iuris Canonici*, Regensburg, 1932: « Die Pfarrei ist ein Teilgebiet einer Diözese mit einer eigenen Kirche und dem Pfarrvolk. An der Spitze derselben steht als ihr Leiter der Pfarrer (can. 216 par. 1 und 3) » (97, par. 9); « Zum Begriffe der Pfarrei gehört vor allem die selbständige Ausübung der Seelsorge durch den vom Bischof beauftragten Pfarrer; weiterhin ein bestimmter Pfarrsprengel, d. h. ein abgegrenztes Gebiet als Teil einer Diözese, in welchem der Pfarrer die Seelsorge ausübt, mit einer eigenen Pfarrkirche und Kirchenvermögen, als dessen Rechtssubjekt die Pfarrei in Betracht kommt » (98, par. 9).

(56) I. LARRAÍN EYZAGUIRRE, *Estatuto jurídico de la Parroquia*, Santiago de Chile, 1956: « Al mencionar los elementos constitutivos de la Parroquia, dijimos que sólo podían considerarse esenciales: el oficio beneficiale de la cura de almas y la Fábrica que considerábamos como la personificación jurídica de la Parroquia, ya que los demás elementos: territorio, feligreses, Párroco e Iglesia parroquial, sólo son integrales, de su naturaleza, pero no esenciales, ya que pueden faltar en un caso dado, sin que por eso deje de subsistir la Parroquia » (80). Cfr. anche 61.

(57) N. COVIELLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2ª ed. (a cura di Vincenzo del Giudice), Roma, 1922: « Gli uffici sacri curati sono quelli per i quali il beneficiato ha il dovere di amministrare, in una data circoscrizione territoriale, alcuni sacramenti e di compiere inoltre tutte le funzioni sacre ... » (134).

(58) A. GALANTE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2ª ed. (a cura di A.C. Jemolo), Milano, 1923: « Il parroco ... è il sacerdote che esercita la cura animarum in un determinato distretto per delegazione del vescovo e sotto la sua direzione. Il distretto parrocchiale è di regola determinato geograficamente, quantunque possa darsi il caso (come nelle parochiae gentilitiae) che venga determinato da circostanze personali degli appartenenti ad esso ... » (261-262).

(59) G. ZANABONI, *Corso di diritto ecclesiastico*, 2ª ed., Pisa, 1936: « La espressione parrocchia indica oggi così l'ufficio del parroco, ossia il beneficio, come la circoscrizione territoriale, alla quale si estende la sua attività. La parrocchia, infatti, al pari della diocesi, è ufficio territoriale, nel senso che ha una competenza territorialmente limitata ... Questo carattere territoriale risulta anche

Per il MAGNI la diocesi e la parrocchia sono esempi di uffici (60).

In posizione analoga citiamo il DAMIZIA, che sembra far ruotare gli elementi costituenti la parrocchia intorno all'ufficio sacro (61).

Per il DA FORCHIA la parrocchia è l'ufficio di cura d'anime delimitato in modo territoriale o in altra forma analoga (62).

L'autore che ci sembra rappresentare più decisamente e tipicamente la teoria della parrocchia intesa come ufficio sacro è lo STOCCHIERO (63): elencati i noti elementi del can. 216, egli afferma che l'« officium sacrum » (il quale tuttavia — secondo l'autore — non è espresso nel luogo indicato) domina e unifica ogni altro, nel senso che il territorio indica semplicemente la estensione dell'ufficio, esercitato da un pastore, specialmente nella chiesa, a vantaggio di un determinato gruppo di fedeli (64).

nel can. 216, secondo il quale il territorio di ciascuna diocesi deve essere diviso in minori circoscrizioni, dette parrocchie ... Ognuna di tali circoscrizioni deve avere una propria chiesa e un proprio ufficiale ecclesiastico ... » (212).

(60) C. MAGNI, *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 1944: « L'atto di costituzione di un ufficio come il Vescovato, la parrocchia ... » (371).

(61) G. DAMIZIA, *Parrocchia (III. Natura giuridica)*, in « Enciclopedia Cattolica », vol. IX, Città del Vaticano, 1952, 858: « Gli elementi della parrocchia sono: la chiesa, l'ufficio ecclesiastico, il territorio e la popolazione. Tra essi emerge la chiesa in cui si esercita il culto e si amministrano i Sacramenti. Connesso con la chiesa è l'ufficio ecclesiastico, cioè il complesso di diritti e doveri che sono esercitati dal titolare con potestà ordinaria. Il territorio determina la circoscrizione della potestà parrocchiale e costituisce una chiara determinazione della popolazione ... » (858).

(62) C. DA FORCHIA, *La cura d'anime come istituto giuridico*, in « *Ius Sraphicum* », 2 (1956) 109-124; 267-309; 553-598; 716-757. Parte della considerazione dell'ufficio sacro per la cura d'anime e così prosegue: « Il Codice di diritto canonico ci dà definitivamente determinata tutta la cura d'anime della Chiesa, concretata, mediante particolari uffici, in un sistema organico di circoscrizioni ordinariamente territoriali ... Di fondamentale importanza nell'organizzazione ecclesiastica sono le diocesi ... Ed infine abbiamo circoscrizioni minori, le parrocchie o quasi-parrocchie che sono ripartizioni territoriali delle Diocesi o di Vicariati e Prefetture Apostoliche, costituite particolarmente per la immediata cura d'anime (can. 216 par. 1,2). Non si esclude però l'esistenza di uffici curati non territorialmente determinati, bensì personalmente tali (come le parrocchie personali, nazionali, familiari ecc.) (can. 216 par. 4) » (124); « ... parrocchia ... ossia quell'istituto ecclesiastico sorto nell'ambito della diocesi per la diretta e immediata cura d'anime ... » (294); cfr. anche 296; 553; 754-755.

(63) G. STOCCHIERO, *Il beneficio ecclesiastico. I. Sede piena*, Vicenza, 1942. Cfr. anche: *Il Codice del Clero italiano*, 2ª ed., Vicenza, 1937.

(64) « Significati vari del termine. A parte il significato etimologico e d'uso antico, greco, romano ed anche ecclesiastico fin quasi al Concilio di Trento, la parrocchia potrebbe definirsi, in base al can. 216, un delimitato territorio della diocesi provvisto di chiesa, di popolo e di pastore propri, ai fini della cura d'anime. Anche nel concetto di parrocchia, però, l'« officium sacrum », sebbene non espresso, ci sembra dominare su ogni altro elemento: è l'« officium parochi » che presuppone una chiesa e un popolo in un determinato territorio per raggiungere i fini diretti della cura d'anime. Il territorio ..., nella più ampia circoscrizione della diocesi, sta ad indicare l'estensione dell'ufficio parrocchiale che vi svolge il legittimo pastore (parroco, quasi-parroco, curato, prevosto, ecc.), specialmente nella chiesa, sede giuridica della parrocchia, a vantaggio dei fedeli, che vi hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio ...; per eliminare facili equivoci, ci conviene esaminare in quali diversi significati venga adoperato il termine 'parrocchia', non soltanto volgarmente, ma anche giuridicamente. Ci sembra questo, in fatti, uno dei termini più incostanti. 1) Il significato più ovvio è quello sopra esposto, di un'organizzazione parrocchiale, di un istituto giuridico, normalmente

Da tale visione si può concludere che « essenzialmente la parrocchia è costituita dall'*officium parochi* (come la diocesi dall'*officium episcopi*, ecc.) in ecclesia et territorio proprio, pro cura animarum loci »⁽⁶⁵⁾; e ancora che « il territorio, la sede e il titolo (la chiesa), i fedeli, il parroco, la dotazione, la cura d'anime, non sono la parrocchia, anche se, più o meno, concorrono a costituirla: l'elemento base, coesivo, formale e giuridico della parrocchia è l'*officium parochi* »⁽⁶⁶⁾.

1.2. La parrocchia come istituto per la cura delle anime

Abbastanza simile alla concezione, appena sopra esaminata, dalla parrocchia come ufficio sacro è quella che illustra la parrocchia stessa come istituto per la cura delle anime.

Infatti, mentre da una parte, la dottrina attesta l'opportunità di non limitarsi a ritrovare il « *proprium* » del concetto di parrocchia in uno solo dei vari elementi (territorio, chiesa, popolo, rettore ...) che ne strutturano la non semplice realtà, bensì di concepire quest'ultima come il complesso dei singoli (al quale complesso viene riservata la denomina-

fondato su un determinato territorio, con chiesa, popolo e pastore propri, ai fini della cura d'anime ... 2) Talora, però, vien chiamato 'parrocchia' semplicemente il territorio parrocchiale, sebbene la parrocchia, per quanto in via di eccezione, possa aversi anche senza una circoscrizione territoriale. 3) Spesso si usa anche dire 'parrocchia' con referenza diretta alla chiesa parrocchiale, sebbene neanche sia necessario che ogni parrocchia abbia una chiesa parrocchiale esclusivamente propria, potendo darsi che una sola chiesa sia comune a più parrocchie, o appartenga o serva tanto alla parrocchia che ad altro ente, come ad un Capitolo (can. 415 par. 1), un convento o una confraternita (cfr. can. 1423 par. 2). 4) Né mancano casi in cui si vuole indicare il popolo della parrocchia, il '*coetus paroecianorum*': tale, a nostro avviso, il can. 2269 par. 1 e, meno direttamente, i cann. 717 par. 2 e 1182 par. 2. Strano è però che nonostante la estrema riluttanza del Codex nell'usare il termine '*paroecia*' per '*coetus paroecianorum*', in tale senso lo si trovi troppo spesso indicato nella dottrina. 5) Naturalmente, non si dice parrocchia invece di parroco, o viceversa; ma può ben trovarsi 'parrocchia' nel senso di '*officium parochi*', di '*titulus paroecialis*' e di '*regimen paroeciae*', come nel Cap. De parochis, can. 451 ss. Il parroco è soprattutto il rettore e pastore, il titolare, rappresentante e amministratore della parrocchia ... Con tutto ciò — se la confusione e gli errori possono essere frequenti tra gli interpreti meno vigilanti, perché col termine '*paroecia*' il Codex j.c. indica spesso l'uno o l'altro elemento costitutivo della parrocchia stessa — deve rimanere ben chiaro: a) che nessuno di quegli elementi, singolarmente preso, costituisce la parrocchia; b) che, cumulativamente presi, possono costituire la parrocchia normale; c) che, essenzialmente, la parrocchia è costituita dall'*officium parochi* (come la diocesi dall'*officium episcopi*, ecc.) in ecclesia et territorio proprio, pro cura animarum loci; d) che l'ufficio, fino a prova contraria, deve ritenersi un *officium beneficiale* e curato ... Il territorio, la sede e il titolo (la chiesa), i fedeli, il parroco, la dotazione, la cura d'anime, non sono la parrocchia, anche se, più o meno, concorrono a costituirla: l'elemento base, coesivo, formale e giuridico della parrocchia è l'*officium parochi* » (*Il beneficio ecclesiastico*, 356-362, par. 121).

(65) *Ibid.* 360, par. 121.

(66) *Ibid.* 362, par. 121. Nell'altra opera sopra citata lo S. sembra invece ignorare quasi totalmente la posizione di preminenza dell'ufficio. La parrocchia è infatti vista come porzione del territorio diocesano con chiesa, popolo, rettore (cfr. *Il Codice del Clero italiano*, 255-256, n. 275; 257, n. 277; 321, n. 357; 322, n. 357).

zione di « istituto »), dall'altra parte, la dottrina stessa mette in posizione per così dire formale il fine dell'istituto o la attività del medesimo (la cura delle anime).

Il numero di coloro che si pronunciano per la detta concezione della parrocchia non è invero elevato, anche se numerosi sono gli autori che segnalano il modo indicato come uno di quelli possibili di intendere la realtà in questione, propendendo poi personalmente per una diversa soluzione del problema.

Il DELGADO riconosce che il termine « paroecia » può significare ciascuno dei vari elementi che strutturano la parrocchia stessa; al contempo afferma che il termine in questione indica a volte anche il complesso dei diversi fattori, il quale può venire considerato come centro o piuttosto come istituto finalizzato alla cura delle anime ⁽⁶⁷⁾.

Il pensiero del Delgado è fatto proprio e ripetuto dal MULLER, che parla di accezione « communior et vulgaris » del termine parrocchia nel senso di istituto per la cura d'anime ⁽⁶⁸⁾.

Più elaborata, ma nella stessa linea, è la posizione del DE REINA ⁽⁶⁹⁾. Sottolineata in primo luogo la « notevole ambiguità con la quale il Codice utilizza il termine parrocchia » ⁽⁷⁰⁾ e compiuta una succinta rassegna della dottrina ⁽⁷¹⁾, l'A. si pronuncia per un concetto di parrocchia comprensivo di tutti i diversi elementi, imperniati sulla funzione di cura delle anime ⁽⁷²⁾.

(67) C. DELGADO, *De relationibus inter parochum religiosum et eius superiores locales*, Romae, 1940: « Vox paroeciae diversis significationibus intelligi potest. unum usurpatur pro beneficio paroeciali ...; nunc sumitur pro ecclesia in qua paroecia est erecta ...; nunc pro districtu territoriali suis limitibus praefinito, ut in can. 92 par. 1, 216 par. 1, 476 par. 2, 5 etc. Aliquando autem haec vox non significat in specie nec beneficium nec ecclesiam nec territorium, sed tantum hoc institutum quod vocatur 'paroecia' quae pluribus elementis constat et quae consideratur ut centrum vel potius institutum curae animarum destinatum » (106).

(68) F.J. MULLER, *De paroecia domui religiosae commissa*, Washington D.C., 1956: « Vis hodierna vocis paroecia habetur in Canone 216, par. 1 ubi dicitur: 'Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur ... pro necessaria animarum cura'; et par. 3: 'Partes dioecesis de quibus in par. 1, sunt paroeciae'. Ex hoc videtur quinque elementa requiri in paroecia, videlicet: territorium, populus, parochus (seu proprius pastor), ecclesia (nempe paroecialis), et cura animarum. Significatio communior et vulgaris paroeciae est, uti profert Delgado, 'hoc institutum quod vocatur paroecia quae pluribus elementis constat et quae consideratur ut centrum vel potius institutum curae animarum destinatum'. Videtur quod haec est notio vocis paroecia in cann. 609, par. 2, et 1423, par. 2 » (6-7).

(69) V. DE REINA, *El sistema benefical*, Pamplona, 1965.

(70) *El sistema benefical*, 301.

(71) *Ibid.*, 302-303.

(72) « De todas formas, no parece que el problema radique en averiguar cuál de los distintos elementos que integran la parroquia, goza de primacía o es más esencial. De hecho, los autores que han señalado el 'oficium parochi', se han visto obligados a describir tal officio de modo que se incluyeran en él los restantes elementos ...; dicha 'cura animarum' carecería de sentido sin un párroco — 'officium parochi' — y sin un pueblo — 'coetus fidelium' — determinado por el territorio o por alguna de las restantes características expresadas en el can. 216. Pero ello no quiere decir que la parroquia-institución jurisdiccional se identifique con ninguno de ellos » (*El sistema benefical*, 303-304).

2. Osservazioni

Anche qui dobbiamo rilevare che gli autori recensiti presentano, insieme a notevoli diversità, alcuni denominatori comuni che ne permettono un raggruppamento abbastanza omogeneo.

In primo luogo lo *sganciamento*, più o meno deciso, più o meno palese, comunque sufficientemente sicuro, *dal can. 216*. Tant'è vero che gli autori in esame collocano spesso la trattazione sulla parrocchia in luoghi diversi da quello riservato al commento di detto canone, come già notato.

In secondo luogo il punto di partenza dell'iter logico che è la *cura delle anime* intesa come *finalità della parrocchia* e quindi come *causa del nascere* di tale realtà, nel senso che la parrocchia null'altro è se non ciò che *permette* il raggiungimento di quello *scopo*. Che la parrocchia sia poi il *solo ufficio del pastore* oppure un complesso di elementi o *istituto per la cura d'anime*, il concetto resta *sostanzialmente identico*. Possiamo dunque sinteticamente affermare che nel *servizio pastorale* viene in definitiva collocata la componente essenziale della parrocchia. Gli *altri elementi* che ne integrano il concetto *ruotano intorno* a tale nucleo e da questo ricevono la loro giustificazione: la cura d'anime ha infatti un soggetto (il parroco), ha dei termini (i fedeli) e ha dei mezzi di attuazione (la divisione territoriale, l'edificio di culto), che sono elementi posti in secondo piano rispetto alla attività stessa, restando questa in posizione formale.

In terzo luogo *l'eliminazione del territorio* dal nucleo essenziale del concetto di parrocchia permette del tutto logicamente di ricomprendere nel concetto stesso *anche le parrocchie personali* (cfr. can. 216, par. 4).

CONCLUSIONE

L'analisi che abbiamo fin qui condotta ha fornito un insieme di dati, relativi al concetto di parrocchia come proposto da una parte della dottrina, che possono agevolmente giustificare l'intestazione data al capitolo: « La parrocchia intesa come organizzazione pastorale della Chiesa ».

E in effetti, a parte le diversità che gli autori presentano, a parte le notevoli difficoltà nell'interpretarne in forma soddisfacente contenuti concettuali e moduli espressivi spesso oscuri o solo accennati e a parte ancora la possibilità di collocare uno o l'altro in una o in un'altra delle varie sezioni da noi evidenziate, sembra che tutti coloro che abbiamo sopra recensiti concordino generalmente in una visione fondamentale: la *parrocchia è sostanzialmente uno strumento per la cura dei fedeli*. Il modo concreto di concepire lo strumento cioè in definitiva: territorio attrezzato (sono tendenzialmente gli autori raggruppati nella prima categoria) oppure ufficio o complesso istituto (sono piuttosto gli autori susseguenti) costituisce una variante, non essenziale, di una visione dottrinale sostanzialmente comune.

Ma qui viene la considerazione che ci pare maggiormente significativa (e che peraltro introduce al numero seguente). Ci si può infatti giustifi-

catamente domandare: il complesso dei fedeli, e cioè il « *populus* » (di cui è detto al solito can. 216) come entra in tale visione? È facile rispondere: il « *populus fidelium* » entra solo *come uno degli elementi* strutturanti il concetto di parrocchia; oppure, più compiutamente, potremmo esprimerci così: se il concetto di parrocchia è essenzialmente quello di strumento *per* la cura dei fedeli, questi ultimi sono e non possono che essere *soltanto i termini dell'attività della parrocchia*. Questa, pertanto, sembra essere già *completa*, nel concetto essenziale, *prima* del e *indipendentemente* dall'elemento fedeli: la parrocchia-strumento è *per* il popolo fedele. In definitiva sembra di poter ritenere che l'elemento fedeli *non entra* nel concetto *essenziale* di parrocchia-strumento, per quanto evidentemente ne sia *parte finale-integrante*.

Potremmo anche dire, sebbene ciò risulti un'affermazione estrema e provocatoria, che in tale visione il popolo fedele potrebbe anche *venire totalmente a mancare*, almeno per un certo tempo, *senza che in conseguenza di ciò debba in modo necessitante venire meno la parrocchia*, per il semplice motivo che l'essenza di essa è posta nell'organizzazione pastorale gerente la cura d'anime.

Risulta inoltre perspicuo che la teoria sopra descritta viene determinata da una visione a monte della realtà della parrocchia o più generalmente della realtà della Chiesa, e cioè da una considerazione *tendenzialmente verticistica* o « *dall'alto* »: è l'organizzazione, è l'ufficio, è l'istituto che conferisce o permette il conferimento a un certo numero di fedeli dei beni soprannaturali necessari alla salvezza. I fedeli sono da considerarsi *ricettori fondamentalmente passivi* di un'attività posta in essere *propriamente a opera della gerarchia*, cioè termine di una cura intensa alla loro santificazione. (*).

FRANCESCO COCCOPALMERIO
*Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale -
Milano*

(*) Continua.